



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata ex art. 122, co. 7 D. Lgs. 163/2006 relativo all'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento ad uso uffici dell'immobile sito in Via Lombroso 6/11/Via Cesalpino 9a – 9c Firenze

(documento aggiornato al 15.01.2016)

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Q1) Gli operatori economici non in possesso dell'attestazione SOA OG11 e privi di attestazione SOA in una o più delle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare insieme ad un altro Operatore Economico in possesso dell'attestazione SOA nella categoria mancante, in maniera tale da avere tutte le categorie richieste?

R1) Gli operatori economici che non siano in possesso dell'attestazione SOA OG11, ma che posseggano tutte le attestazioni richieste OS3, OS28, OS30, con le classifiche adeguate, possono ugualmente manifestare interesse per la procedura oggetto dell'avviso pubblico sopra richiamato.

Gli operatori economici che invece non siano in possesso dell'attestazione OG11, e che non siano in possesso di tutte le attestazioni richieste (OS3, OS28, OS30) possono partecipare insieme ad altro operatore economico in possesso della certificazione SOA mancante, nelle forme e con i modi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, ovvero possono avvalersi della certificazione di diverso operatore economico a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

Al fine della corretta formulazione della manifestazione di interesse è sufficiente che l'operatore economico indichi al **punto 7 del Modello A** (predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al predetto avviso pubblico) di volersi avvalere dei requisiti o dell'attestazione SOA di impresa ausiliaria ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 49 del D. LGS. n. 163/2006. Non è necessario in questa fase indicare il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Q2) Viene richiesto se con riferimento al punto 3"requisiti di partecipazione" dell'avviso in oggetto sia in ogni caso necessario indicare già in fase presentazione della propria manifestazione di interesse, a pena di esclusione, il nominativo della ditta subappaltatrice.

R2) Si precisa che nel caso in cui il concorrente dovesse ricorrere al subappalto per insufficienza delle proprie SOA (subappalto c.d. necessario qualificante) dovrebbe allegare alla propria manifestazione di interesse apposita dichiarazione aggiuntiva (resa su carta semplice) con cui si indica la volontà di ricorrere a tale tipologia di subappalto e la relativa categoria di opere da subappaltare. Non si richiede invece in questa specifica fase procedurale (volta solo all'acquisizione di manifestazioni di interesse) anche l'indicazione dei dati identificativi della impresa subappaltatrice.

Nel caso in cui, invece, il subappalto fosse una mera scelta organizzativa, il concorrente in possesso di tutte le SOA adeguate ai lavori, in questa fase non deve dichiarare nulla.

Q3) La dichiarazione (Modello A) deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore?

R3) Sì. La dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il documento si riferisce. In adempimento del predetto onere, dunque, può ritenersi sufficiente produrre e allegare alla dichiarazione copia fotostatica della carta di identità in corso di validità del dichiarante, datata e sottoscritta dallo stesso.

Q4) Si richiedono chiarimenti in ordine ai requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara.

R4) Nel richiamare l'attenzione sulla disciplina legislativamente prevista al riguardo (da ultimo art. 12 L. 80/2014), si precisa che l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicate nell'avviso in oggetto come categoria prevalente e con classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatta eccezione per le lavorazioni di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori da appaltare relative alle categorie di operi generali (OG) indicate nell'allegato A del Regolamento, ovvero alle



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

categorie specializzate OS 2A OS2B OS3 OS4 OS5 OS8 OS10 OS11 OS12 A OS13 OS14 OS18 A OS18 B OS20 A OS 20B, OS21 OS 24 OS25 OS28 OS30 OS33 OS34 OS35.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative categorie.

Nelle suddette ipotesi, qualora l'OE dovesse ricorrere al subappalto per insufficienza delle proprie SOA verrebbe a configurarsi - come disposto dalla più recente giurisprudenza - un subappalto c.d. necessario ai fini della stessa partecipazione alla gara, per cui la mancata dichiarazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse di avvalersi del subappalto per le lavorazioni di cui il concorrente non dispone di qualificazione comporterebbe l'esclusione dalla eventuale successiva fase di avvio della procedura negoziata di gara.

Q5) Viene richiesto se i soci di società interessati alla manifestazione di interesse devono rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b, D. Lgs. 163 del 2006.

R5) Ai fini di una corretta presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati, devono rendere le dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D. Lgs. 163/2006, relativo al possesso dei requisiti di carattere generale. In particolare, per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b e c del Codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. In tal senso, dispone anche l'art. 78, comma 3 del D.P.R. 207/2010.

I soggetti richiamati dalle predette disposizioni, dunque, a seconda della natura della persona giuridica partecipante, devono rendere le predette dichiarazioni.